

L.R. 2 luglio 2019, n. 9: *"Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva"*
– Oggetto assembleare n. 8397/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 25 giugno 2019**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Artt. 1 e 2

Gli articoli enunciano finalità e principi dell'intervento normativo, sancendo che la Regione Emilia-Romagna ispiri i suoi interventi al principio della libera scelta delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, nonché delle famiglie dei minori, in merito alle modalità di comunicazione, agli ausili e agli strumenti da utilizzare per il superamento dei deficit di comunicazione o la riduzione delle condizioni di svantaggio.

Art. 3

L'articolo 3 individua le prestazioni e prevede le disposizioni attuative per definire le linee guida per l'identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e per l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale.

Si tratta di una norma ordinamentale che mette a sistema gli interventi descritti confermandone l'inquadramento nell'ambito dei LEA.

Art. 4

Norma ordinamentale relativa al funzionamento del Tavolo regionale per le disabilità uditive (già previsto dalla DGR 694/2011) la cui partecipazione non dà diritto a compensi e rimborsi spese, non prevedendo quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Artt. 5 e 6

Norme ordinamentali relative alla "Rete regionale per le Disabilità Uditive" di cui fanno parte, per ogni Azienda Usl, o per ogni territorio provinciale nel caso in cui l'Azienda Usl ricomprenda più province, almeno una struttura di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria e dei Team aziendali per le disabilità uditive.

Trattasi di norme che istituzionalizzano e regolamentano, con legge, strumenti che già operano e la cui attività può quindi essere realizzata nell'ambito delle strutture e del personale già in dotazione.

Art. 7

L'articolo prevede che la Regione promuova e sostenga azioni per favorire l'accesso ai servizi di informazione e comunicazione delle persone di cui all'articolo 1 comma 1.

Le modalità attuative per promuovere e sostenere le azioni previste nel presente articolo al comma 1 sono previste nel successivo articolo 11.

Rispetto alla tipologia di spesa, si precisa che sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per il finanziamento delle azioni previste. La disposizione non predetermina infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Con riferimento alle disposizioni previste nei commi 2 e 3, prevedono interventi realizzati nell'ambito delle risorse già previste per l'attività istituzionale della Regione, senza oneri aggiuntivi. Anche in questo caso, comunque, si precisa che trattasi di "spese di adeguamento al fabbisogno".

Art. 8

L'articolo prevede che la Regione promuova e sostenga interventi e servizi volti a sostenere l'inclusione scolastica e lavorativa delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.

Con particolare riferimento alle modalità attuative per promuovere e sostenere gli interventi previsti al comma 2 nel presente articolo, le stesse sono indicate nel successivo articolo 11.

Rispetto alla tipologia di spesa, si precisa sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per il finanziamento degli interventi previsti. La disposizione non predetermina infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Con riferimento alle disposizioni previste nei commi 1, 3 e 4, si prevedono interventi realizzati nell'ambito delle risorse già previste dalle leggi di settore, senza oneri aggiuntivi. Anche in questo caso, comunque, si precisa che trattasi di "spese di adeguamento al fabbisogno".

Art. 9

L'articolo prevede che la Regione promuova e sostenga azioni e progetti volti a sostenere l'accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.

Con particolare riferimento alle modalità attuative, le stesse sono indicate nel successivo articolo 11.

Rispetto alla tipologia di spesa, si precisa che sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per il finanziamento degli interventi previsti. La disposizione non predetermina infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Art. 10

L'articolo prevede che la Regione promuova e sostenga azioni finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale e all'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.

Con particolare riferimento alle modalità attuative, le stesse sono indicate nel successivo articolo 11.

Rispetto alla tipologia di spesa, si precisa che sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per il finanziamento degli interventi previsti. La disposizione non predetermina infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Art. 11

L'articolo 11 detta le modalità di attuazione delle azioni e degli interventi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10. Sentita la Commissione assembleare competente, la Giunta regionale è chiamata ad adottare

uno o più atti per l'attuazione della legge. In particolare, per sostenere le azioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, individua la tipologia delle attività e degli interventi da realizzare, nonché le tipologie di soggetti, pubblici e privati, che possono candidarsi alla loro realizzazione. Ove sia prevista la concessione di vantaggi economici, la Giunta individua altresì, preventivamente, i criteri, le modalità e le procedure da osservare, le condizioni, gli impegni e gli obblighi discendenti dal rapporto di concessione, nonché le verifiche sul loro adempimento.

Come anticipato nel commento ai singoli articoli, gli interventi si caratterizzano per essere spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per il finanziamento degli interventi previsti. La disposizione non predetermina infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Come poi ulteriormente illustrato nel commento alla norma finanziaria, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 le risorse per fare fronte agli interventi sono previste nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programma 8 – Cooperazione e associazionismo – con riferimento agli stanziamenti relativi alla legge regionale n. 2 del 2003 nonché nella Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti".

Art. 12

Norma che specifica il contenuto della relazione prevista dalla clausola valutativa.

Art. 13

Norma di abrogazione.

Art. 14

La norma finanziaria prevede che per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 agli oneri per l'attuazione della presente legge si faccia fronte con le risorse previste nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programma 8 – Cooperazione e associazionismo – con riferimento agli stanziamenti relativi alla legge regionale n. 2 del 2003. Oltre a tali risorse nella Missione 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" sono specificatamente stanziati 300.000 euro per l'esercizio 2019.

Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.